



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1203**
Del **14 SET, 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra G.A. – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 8.048,56.
----------	---

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 8259 del 04/07/2019 si è provveduto, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – del D.M. n. 187/1997 e della Circolare INPDAP n. 57/1997, alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra questa Amministrazione e la Sig.ra G.A. con effetto 27/06/2019 per inidoneità permanente ed in modo assoluto a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

- che, successivamente, la Sig.ra G.A. è deceduta in data 01/03/2020;

Rilevato che la Sig.ra G.A. alla data di cessazione dal servizio non aveva fruito di gg. 85 (ottantacinque) di ferie (gg. 15/2016; 28/2017; gg. 28/2018; gg. 14/2019) nonché di gg. 2 (due) di festività soppresse dell'anno 2019 come si evince dalla nota prot. n. 255921/UOR46 del

03/10/2019 della Direzione del Distretto Socio Sanitario di Bari;

Accertato:

- che nella suddetta nota la dott.ssa Rosa Porfido Direttore del citato Distretto ha specificato che la Sig.ra G.A. è stata assente per malattia in diversi periodi negli anni 2017 e 2018 e continuativamente dal 09/06/2018 al 26/06/2019, ultimo giorno di servizio, per inidoneità temporanea al servizio, a seguito del giudizio espresso della Commissione Medica di Verifica di Bari;

- che con nota prot. n. 44145/2020 del 07/08/2020, ad integrazione della precedente nota su citata, il Direttore del suddetto Distretto ha ulteriormente specificato che la "Sig.ra G.A. non ha potuto fruire delle ferie nell'anno 2017 in quanto era l'unica addetta alla liquidazione dei presidi protesici – allegato 1-2 ex D.M. 333/99 e dell'ossigenoterapia del Distretto di Bari pertanto ai fini del rispetto dell'I.T.P. e quindi degli obiettivi della Direzione Strategica non è stato possibile concedere ulteriori giorni di ferie considerato che la medesima ex dipendente beneficiava dei permessi comma 6 della L. 104/92 e si assentava come descritto sopra per eseguire terapie salvavita.";

- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie relative agli anni 2017, 2018 e 2019 da parte della Sig.ra G.A. è dipesa effettivamente da un lungo periodo ininterrotto di assenza per inidoneità temporanea nonché dal collocamento in quiescenza con effetto immediato a seguito del giudizio di inabilità permanente della Commissione Medica di Verifica di Bari;

Preso atto :

- che l'art. 72 del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che "in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";

- che l'art. 33 al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

Considerato alla luce di quanto esposto:

- che il citato contratto del Comparto Sanità nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;

- che, conseguentemente, la Sig.ra G.A. avrebbe dovuto fruire le ferie residue dell'anno 2016 entro il primo semestre dell'anno 2017;

Preso atto che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n. 937 dispone che le festività soppresse non fruite nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 70 (settanta) di ferie relative agli anni 2017, 2018 e 2019 nonché di gg. 2 (due) di festività sopresse pure dell'anno 2019 maturate e non fruite alla data del collocamento in quiescenza per inabilità dell'ex dipendente per motivi non imputabili alla volontà della medesima; al contrario di non pagare i giorni di ferie residui dell'anno 2016 poiché non è stato rispettato l'obbligo di riporto contrattualmente definito;

Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari

Agata Vergari

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Letizia Veronico

Letizia Veronico

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini

Rodolfo Minervini

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, ai sensi dell'art. 2122 c.c., agli eredi della Sig.ra G.A. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 70 (settanta) di ferie relative agli anni 2017, 2018 e 2019 nonché di gg. 2 (due) di festività sopresse pure dell'anno 2019 maturate e non fruite alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore degli eredi della Sig.ra G.A. le somme, al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

- a) € 2.360,59 per monetizzare n. 28 giorni di ferie maturate e non fruite dell'anno 2017;
- b) € 2.360,59 per monetizzare n. 28 giorni di ferie maturate e non fruite dell'anno 2018;
- c) € 1.180,30 per monetizzare n. 14 giorni di ferie maturate e non fruite dell'anno 2019;
- d) € 8,76 per monetizzare n. 2 giorni di festività sopresse non fruite dell'anno 2019;

€ 5.910,24

di imputare la spesa complessiva di **€ 8.048,56** comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 5.910,24 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 1.635,95 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 502,37 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

di notificare l'avvenuta liquidazione agli eredi interessati.

